

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

ORIGINALE

Determinazioni del Dirigente

N. 109 del 31-05-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEI REGISTRI DELLE DOMANDE DI ACCESSO ART. 5 D.LGS. N. 33/2013, SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

LA DIRIGENTE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309, approvata il 28 dicembre 2016: "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";

Ricordato che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare nella sezione del sito istituzionale denominata in "amministrazione trasparente" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione; questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "semplice", oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina attualmente anche un forma diversa di accesso civico, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito "generalizzato": il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, infatti, che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"; lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";
- l'accesso di cui al citato articolo di legge deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale", di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990; la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato: l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

l'ANAC ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata □ delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicchino sui propri siti”;

- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”;

Ricordato che con decreto del Presidente n. 3, assunto in data 03/01/2023 la sottoscritta dott.ssa Maria Grazia Meloni è stata nominata Responsabile dell'anticorruzione e della Trasparenza;

Ritenuta, pertanto, la competenza della sottoscritta a dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 come appresso:

1- istituendo il “registro delle domande di accesso”;

2- assegnando la gestione del registro;

Ritenuto, di conseguenza:

□ di istituire i registri delle domande di accesso civico, semplice e generalizzato, uno per ogni area organizzativa;

□ di stabilire che, in ciascun registro, il rispettivo responsabile di area organizzativa, competente all'istruttoria e all'evasione delle domande di accesso civico, annoti gli estremi delle domande di accesso ricevute ai sensi della succitata norma di legge e gli estremi dei provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento), assunti in merito alle domande stesse;

□ di stabilire che i registri possono essere tenuti anche con modalità informatiche, ossia semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura che rechino, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito, con indicazione della data;

Ritenuto, da ultimo, di attribuire le seguenti responsabilità:

□ la responsabilità relativa all'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi dell' art.5 del D.Lgs n.33/2013, è in capo all'Ufficio che detiene il dato e pertanto in capo attualmente ai titolari di posizione organizzativa in servizio presso l'Amministrazione Comunità Montana del Monte Acuto;

□ ciascun titolare di posizione organizzativa ha il compito di tenere il registro della propria area e di provvedere alla pubblicazione on line, in particolare, del registro dell'accesso civico semplice e generalizzato – con cadenza almeno semestrale – nella competente sezione del sito dedicata alla Trasparenza;

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, successive modifiche e integrazioni;

Visto lo statuto Comunitario;

Visto che con deliberazione di Assemblea n. 19 del 03/05/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati della Comunità Montana del Monte Acuto;

DECRETA

Di istituire, ai sensi delle norme e indicazioni ANAC di cui in premessa:

1. i registri di accesso Civico, Semplice e Generalizzato, secondo il fac-simile allegato sub A) al presente provvedimento, che ne fa parte integrante e sostanziale, uno per ogni area organizzativa;

2. di impartire, nella qualità di Responsabile della trasparenza di questa Comunità Montana, le seguenti Direttive ai Responsabili di Aree organizzative, titolari di posizione organizzativa di questa Comunità Montana;

- la responsabilità relativa all'accesso civico, semplice e generalizzato è in capo all'Ufficio che detiene il dato e, pertanto, in capo attualmente ai titolari di posizione organizzativa in servizio presso l'Amministrazione comunale della Comunità Montana del Monte Acuto ;
 - in ciascun registro, il rispettivo responsabile di area organizzativa, competente all'istruttoria e all'evasione delle domande di accesso civico, annota gli estremi delle domande di accesso ricevute ai sensi della succitata norma di legge e gli estremi dei provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento), assunti in merito alle domande stesse;
 - i registri potranno essere tenuti anche con modalità informatiche, ossia semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura, purché gli stessi rechino, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso civico, semplice e generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito, con indicazione della data;
 - ciascun titolare di posizione organizzativa ha il compito di tenere aggiornato il registro della propria area e di provvedere alla sua pubblicazione on line, con cadenza almeno semestrale, nella competente sezione del sito dedicata alla Trasparenza;
3. di comunicare il presente provvedimento ad ogni responsabile di Area organizzativa;
 4. di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, mediante pubblicazione nella sezione dedicata alla Trasparenza del sito internet comunitario, sottosezione "accesso civico";
 5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line di questa Comunità Montana, a fini di generale conoscenza, per la durata di quindici giorni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Meloni Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Copia della presente determinazione viene affissa in data all' Albo pretorio della Comunità Montana per rimanervi 15 giorni consecutivi.

LA SEGRETARIA
Dott.ssa Meloni Maria Grazia